

LICEO CANTONALE DI LOCARNO

ESTRATTI
degli articoli di legge e di regolamento
sul rapporto scuola - famiglia
con promemoria sullo statuto degli studenti maggiorenni

SIGLARIO

Si adottano le seguenti sigle:

LS = Legge della Scuola del 1 febbraio 1990

RS = Regolamento di applicazione della legge sulla scuola (19 maggio 1992)

LSMS = Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore (26 maggio 1982)

RSMS = Regolamento di applicazione della legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore (22 settembre 1987)

RSL = Regolamento degli studi liceali (24 giugno 1997)

Legge della Scuola del 1 febbraio 1990

Art. 55 I genitori* hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'istituto;
- c) di presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza di intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della presente legge.

** Per "genitori" si intendono qui i detentori dell'autorità parentale.*

PROMEMORIA SULLO STATUTO DEGLI STUDENTI MAGGIORENNI

- È necessario l'espresso consenso dei figli, nel caso in cui la scuola o il singolo docente vogliano informare direttamente i genitori sulla situazione scolastica. Occorre perciò una dichiarazione dello studente che liberi la scuola dal vincolo del segreto professionale nei riguardi dei genitori.
- Per le uscite e le gite scolastiche è necessario il solo consenso dello studente, che deve assicurare il finanziamento.
- Il docente accompagnatore non ha nessuna responsabilità nei confronti dei genitori in relazione al comportamento degli studenti, e si trova nella situazione di accompagnatore di adulti.
- Gli studenti sono comunque tenuti all'osservanza delle regole di disciplina stabilite dalle legge della scuola e dai regolamenti. Se le regole non vengono rispettate scattano le sanzioni previste dalla legge.

RUOLO DEI GENITORI NEL PROCESSO EDUCATIVO RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NELLA SCUOLA

Legge della scuola del 1 febbraio 1990

Art. 2. ¹ La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

Art. 3. ¹ Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.

Art. 24. ¹ L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

Art. 25. ¹ La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

² Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

³ Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

⁴ Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

⁵ Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Art. 41. ¹ L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

² Essa è istituita in ogni istituto.

Art. 42. L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Art. 44. Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- e) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Regolamento di applicazione della legge sulla scuola (19 maggio 1992)

Art. 63. ¹ I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.

² La costituzione avviene previa informazione della direzione dell'istituto ai genitori.

³ Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione sulle decisioni adottate.

Art. 64. ¹ L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa, esso è approvato:

a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali e comunali postobbligatori;

b) dagli ispettori scolastici per gli altri istituti comunali e le scuole speciali.

² Tutti i detentori dell'autorità parentale hanno diritto di voto.

Regolamento interno del Liceo di Locarno

CAPITOLO IV

Assemblea dei genitori

Art. 36 Disposizioni legali

Le norme del presente capitolo sono rette dagli articoli 41-42 della LS e dagli articoli 63-64 del RS.

Art. 37 Composizione

L'assemblea dei genitori (in seguito assemblea) è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'istituto.

Art. 38 Diritto di voto

In assemblea, ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'istituto.

Art. 39 Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

a) discute i problemi dell'istituto con particolare riguardo agli aspetti che concernono i rapporti scuola-famiglia;

b) promuove iniziative che permettano di approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti la scuola, la famiglia e la società;

c) discute e collabora nel promuovere le attività culturali parascolastiche dell'istituto;

d) approva il regolamento interno;

e) elegge i membri del comitato;

f) designa i suoi rappresentanti in commissioni di studio e consultive.

Art. 40 Comitato

Il comitato:

a) è l'organo esecutivo dell'assemblea e la rappresenta verso i terzi;

b) è composto di un minimo di 5 membri;

c) rimane in carica per un anno scolastico; i membri che lo compongono sono rieleggibili.

RUOLO DEI GENITORI NEL PROCESSO EDUCATIVO RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NELLA SCUOLA

Art. 41 Compiti del comitato

Il comitato:

- a) applica le decisioni ed elabora le proposte dell'assemblea;
- b) formula proposte da sottoporre all'assemblea;
- c) favorisce i rapporti fra le diverse componenti dell'istituto;
- d) collabora con docenti ed allievi nell'analisi dei problemi dell'istituto ed alla loro soluzione, con particolare riguardo ai rapporti scuola-famiglia;
- e) formula all'attenzione delle autorità scolastiche e di altri enti le opinioni ed i postulati dei genitori;
- f) promuove iniziative che permettano di approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti la scuola, la famiglia e la società;
- g) convoca l'assemblea secondo le modalità del presente regolamento;
- h) presenta all'assemblea il rendiconto dell'attività svolta;
- i) designa fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e un segretario;
- l) per il tramite della direzione della scuola fa capo alle strutture dell'istituto per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 42 Riunioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria si riunisce entro le prime sei settimane dall'inizio dell'anno scolastico ed è convocata dal comitato uscente per iscritto.
2. Altre assemblee possono essere convocate in ogni momento dal comitato o su richiesta motivata di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto; in tal caso la richiesta deve recare l'indicazione delle trattande e la relativa documentazione.
3. Il comitato deve provvedere all'invio della convocazione con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 43 Deliberazioni

1. L'assemblea può validamente deliberare qualora sia presente in prima convocazione almeno 1/5 dei detentori l'autorità parentale, in seconda convocazione, nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni possono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 44 Elezioni

1. Le candidature per l'elezione dei membri del comitato devono essere presentate, al più tardi, al momento dell'entrata in materia su tale trattanda.
2. I candidati devono dichiarare l'accettazione della carica e la disponibilità ad impegnarsi nello svolgimento del mandato.
3. A richiesta di anche uno solo dei presenti, le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

LS

Art. 56. Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza

LSMS

Art. 16 La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

RSMS

Art. 26. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente:

- a) i corsi obbligatori previsti dal piano delle lezioni settimanali secondo l'orario della propria classe;
- b) i corsi facoltativi o complementari ai quali si è iscritto;
- c) le lezioni supplementari che sono per lui obbligatorie in base all'art. 37 del presente Regolamento;
- d) le attività scolastiche organizzate dall'istituto in sede o fuori, sia quelle di carattere culturale, sia quelle di carattere sportivo.

Art. 27. La frequenza o la non frequenza dell'insegnamento religioso è disciplinata dall'art. 23 della Legge della Scuola.

Art. 28. ¹ Lo studente può essere dispensato dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico attestante, per motivi di salute, l'inidoneità o la temporanea incapacità a seguire il corso.

² La richiesta di dispensa, sia annuale, semestrale o temporanea, dev'essere presentata alla direzione dell'istituto accompagnata dal relativo certificato medico.

Art. 29. La direzione può autorizzare lo studente, su richiesta scritta e motivata, a interrompere la frequenza dei corsi facoltativi o complementari.

Art. 30. La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni dei singoli istituti, fermo restando che:

- a) tutte le assenze devono essere registrate;
- b) in caso d'assenza prolungata la direzione può chiedere la presentazione d'un certificato medico;
- c) alla fine di ogni mese il docente di classe comunica per iscritto ai detentori dell'autorità parentale degli allievi minorenni le indicazioni relative alle assenze registrate nel mese trascorso;
- d) l'autorità parentale è tenuta a controfirmare la comunicazione delle assenze;
- e) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nella pagella scolastica e nel registro della scuola.

Art. 31. Il docente di classe considera con lo studente i problemi posti dalle ripetute o prolungate assenze. Quando lo ritiene necessario egli informa il Consiglio di classe o richiede l'intervento del Consiglio di direzione.

Art. 32. La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.

OBBLIGO DI FREQUENZA

Art. 37. ¹ Sono obbligati alla frequenza delle lezioni supplementari gli studenti che l'anno precedente sono stati promossi con insufficienze nelle materie per le quali è istituita la lezione supplementare.

² Sono obbligati alla frequenza delle lezioni supplementari durante il secondo semestre gli studenti che alla fine del primo risultano insufficienti nelle materie per le quali è istituita la lezione supplementare.

³ Qualora lo studente sia tenuto a frequentare più di due lezioni supplementari, il Consiglio di direzione, sentiti i docenti e lo studente interessato, stabilisce un piano di frequenza a seconda della gravità delle lacune.

LS

Art. 23 ...

² La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

RSL

Art. 33 ...

⁴ La frequenza dei corsi facoltativi scelti dall'allievo è obbligatoria per tutto l'anno scolastico.

Regolamento interno del Liceo di Locarno

CAPITOLO XIII

Assenze degli allievi

Art. 88 Disposizioni legali

Le norme del presente capitolo sono rette dagli articoli 56 LS, 16 LSMS, 26-32 RSMS.

Art. 89 Obbligo di frequenza

Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente:

- a) le lezioni obbligatorie previste per il proprio curriculum e fissate dall'orario settimanale della classe;
- b) le lezioni supplementari che sono tenuti a seguire;
- c) i corsi facoltativi e/o complementari ai quali si sono iscritti;
- d) le attività scolastiche organizzate dall'istituto in sede o fuori, sia di carattere culturale sia di carattere sportivo.

Art. 90 Dispense

¹ Gli allievi possono essere dispensati dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico.

² La richiesta di dispensa, indirizzata alla direzione, deve essere accompagnata dal certificato medico, che resta depositato in segreteria.

³ La decisione spetta alla direzione, che trasmette ai docenti interessati copia vistata del certificato medico.

⁴ In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), va comunque presentata in segreteria la richiesta di dispensa, alla quale non è necessario allegare il certificato medico.

⁵ In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere la consulenza del medico scolastico.

⁶ Lo studente può inoltrare richiesta motivata di esonero da attività culturali o sportive organizzate dall'istituto. La decisione spetta alla direzione.

Art. 91 Abbandoni

1. Gli allievi che intendono lasciare la scuola devono comunicarlo per iscritto alla direzione con lettera firmata dall'autorità parentale o da se stessi se maggiorenni.
2. Gli abbandoni verificatisi dopo la fine di maggio comportano in ogni caso l'assegnazione delle note finali.

Art. 92 Assenze preventivate

1. Eventuali assenze per fondati motivi personali o famigliari e per particolari impegni sportivi o artistici devono essere preventivamente comunicate al docente di classe e alla direzione.
2. Lo studente è responsabile del recupero del lavoro svolto dalla classe durante la sua assenza.

Art. 93 Frequenza irregolare

1. La frequenza è irregolare quando vi sono assenze ripetute o prolungate, o ripetuti ritardi non imputabili a precisi motivi di salute, familiari o di forza maggiore.
2. La frequenza irregolare delle lezioni può essere motivo di sanzione disciplinare.
3. In caso di assenza di oltre una settimana lo studente o la sua famiglia avvertono il docente di classe e la direzione, i quali, se necessario, informano il consiglio di classe.
4. Le assenze ripetute o prolungate possono comportare la non assegnazione del voto semestrale o finale ai sensi degli articoli 48 cpv. 6 e 60 cpv. 2 del RSL.

Art. 94 Giustificazione dell'assenza

Al rientro da un'assenza l'allievo la giustifica in ogni caso al docente di classe il quale, se lo ritiene necessario, chiederà la giustificazione scritta.

Art. 96 Responsabili del registro delle assenze

1. Gli studenti responsabili dei registri delle assenze sono designati dalla rispettiva classe in accordo coi docente di classe.
2. Essi hanno i seguenti compiti:
 - a) annotare le assenze ed i ritardi;
 - b) presentare all'inizio di ogni lezione i registri ai singoli docenti affinché li firmino;
 - c) depositare i registri nelle apposite caselle in segreteria alla fine di ogni giornata scolastica;
 - d) comunicare alla classe gli avvisi della direzione.
3. Il docente verifica la corretta registrazione delle assenze.

Art. 97 Comunicazione delle assenze alle famiglie

1. Il docente di classe comunica mensilmente per iscritto (tramite l'apposito formulario) ai detentori dell'autorità parentale o agli studenti stessi se maggiorenni le assenze riportate sul registro settimanale.
2. I detentori dell'autorità parentale o gli studenti stessi se maggiorenni sono tenuti a controfirmare la comunicazione delle assenze.

RICORSI

LS

Art. 92. Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Dipartimento.

Art. 93. Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presente legge o dalle leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 95. Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 96. ¹ In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d'esame.
² Nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettore scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³ Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Dipartimento, la cui decisione è definitiva.

Art. 97. Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

RS

Norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche

Art. 82.¹ Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole private parificate.

² Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d'esame.

Ricorsi in prima istanza

Art. 83. ¹ Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.

² Il ricorso deve essere presentato all'autorità ricorsuale per iscritto, in tre copie, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta delle valutazioni scolastiche.

³ Il ricorso deve essere motivato e corredato di tutti i mezzi di prova atti a giustificarne la fondatezza.

Art. 84. ¹ I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all'art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.

² Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall'art. 92 LS.

Art. 85 ¹ I ricorsi sono trasmessi d'ufficio per decisione all'autorità competente secondo la legge (ispettore scolastico o direzione dell'istituto).

² L'ispettore o la direzione decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.

³ Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l'urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell'allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.

⁴ La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al dipartimento ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.

Ricorsi in seconda istanza

Art. 88. ¹ Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto è dato ricorso al Dipartimento entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

² Il Dipartimento, riservata la facoltà di procedere a un complemento d'istruttoria, evade direttamente i ricorsi.

³ La decisione del Dipartimento deve essere motivata ed è definitiva.